

Allegato A

Verifica ispettiva nei confronti di un venditore in materia di adempimenti connessi con le attività di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas naturale: oggetto e modalità di effettuazione

1. Oggetto della verifica ispettiva

La verifica ha per oggetto il rispetto delle disposizioni dell'Autorità in materia di erogazione del servizio di vendita. Esemplicativamente, ma non esaustivamente, la verifica ispettiva avrà a oggetto i seguenti testi regolatori dell'Autorità:

- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2011, ARG/elt 104/11;
- la Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane, allegato A alla deliberazione 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione (TIUC), allegato A alla deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/com;
- Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV), allegato A alla deliberazione 21 luglio 2016, 413/2016/R/com;
- Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale (TIF), allegato A alla deliberazione 4 agosto 2016, 463/2016/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com (disciplina delle offerte PLACET);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2017, 921/2017/R/eel e s.m.i. (recante disposizioni attuative per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017).

Verrà inoltre esaminata la situazione relativa alla riscossione e successivo versamento alle imprese di distribuzione degli oneri generali di sistema.

2. Modalità di effettuazione della verifica

La verifica ispettiva di cui al precedente paragrafo, sarà effettuata per mezzo:

- di un controllo procedurale utilizzando una *check-list* da compilare in sede di ispezione;
- della consultazione e acquisizione di elementi documentali e informativi, anche mediante accesso ai sistemi gestionali dell'impresa.

L'impresa dovrà, pertanto, rendere disponibile tutta la documentazione tenuta ai sensi degli adempimenti civilistici, fiscali e contributivi, nonché estratta dalla contabilità analitica e/o industriale ove predisposta, nonché ogni elemento informativo ritenuto utile dal Nucleo ispettivo.